

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI SALERNO

(Delibera Consiglio Provinciale del 17 settembre 2010)

ART. 1

La provincia di Salerno disciplina la caccia al cinghiale in battuta nelle aree di gestione faunistico - venatoria, al fine di ottenere una presenza e produttività delle specie equilibrata e compatibile con le caratteristiche ecologiche e di assetto agro – forestale del territorio e per garantire un rapporto adeguato cinghiali territori e adotta interventi di controllo e di limitazione sulla base di specifici censimenti.

ART.2

La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato annualmente dal calendario venatorio (giovedì e domenica dal 1 ottobre al 31 dicembre) esclusivamente secondo le modalità del presente regolamento.

Nei territori appositamente individuati, assoggettati alla gestione faunistico – venatoria del cinghiale, è vietato esercitare la caccia a tale specie in forma diversa da quella in battuta.

Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie, fatta eccezione per la volpe (*Vulpes vulpes*) senza l'uso di munizioni a piombo spezzato.

ART. 3

La Provincia provvede ad individuare e delimitare le aree da destinare alla caccia del cinghiale e la loro assegnazione alle singole squadre, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 4

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta debbono presentare direttamente o tramite le Associazioni Venatorie Provinciali domanda di autorizzazione, in duplice copia, e su modulistica predisposta al protocollo dell'Assessorato Caccia Palazzo Sant'Agostino, Salerno entro il 01 settembre di ogni anno per ottenere l'iscrizione nel registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale.

ART. 5

La domanda, sottoscritta dal responsabile della squadra, deve contenere:

- a) Il nominativo del capocaccia e di un componente della squadra che, in sua assenza, ne fa le veci e assume la responsabilità della squadra stessa, i relativi dati anagrafici, gli estremi della licenza di caccia valida, dei versamenti per l'iscrizione all' A.T.C. di Salerno ed il recapito telefonico;
- b) Il nominativo di ciascun componente la squadra e i relativi dati anagrafici, gli estremi della licenza di caccia valida e dei versamenti per l'iscrizione all' A.T.C. di riferimento; Possono esercitare la caccia le squadre costituite da un minimo di 20 componenti. Squadre con numero inferiore a **20** componenti possono essere autorizzate, previa richiesta motivata, da apposita deroga dell'Amministratore Provinciale
- c) L'indicazione, in ordine di precedenza, delle zone nelle quali si intende fare le battute per un numero massimo di tre;
- d) Il cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio Provinciale. Eventuali variazioni dell'organico della squadra dovranno essere richieste all'Ufficio Caccia dell'Ente.

Le richieste di cui al comma primo devono essere corredate da idonea cartografia, scala 1/25.000 indicante i confini della zona richiesta il toponimo e il comune o i comuni in cui essa ricade.

ART. 6

Gli iscritti alla caccia in squadra, non possono effettuare altro tipo di caccia, nei giorni di giovedì e domenica per l'intero periodo di caccia al cinghiale.

L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con l'esclusione immediata dalla propria squadra di caccia e la mancata iscrizione alla caccia in squadra per la stagione venatoria successiva.

ART. 7

E' istituito presso l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Salerno (e sul sito web del medesimo ufficio) il registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale e dalla stagione venatoria 2010/2011 sarà predisposta la cartografia con la delimitazione delle aree da destinare alla caccia al cinghiale, liberamente consultabile, presso il predetto Ufficio, dai cacciatori e dalle squadre che abbiano interesse.

ART. 8

La squadra, per poter esercitare la battuta di caccia, dovrà essere composta da almeno **10** partecipanti. Il responsabile è tenuto ad indicare sull'apposito foglio giornaliero i nominativi dei componenti la squadra presenti e quelli di eventuali ospiti. La squadra può ospitare, per ogni battuta, non più di quattro elementi estranei purchè iscritti nel relativo A.T.C. Nel caso di caccia con l'arco il numero di ospiti (provenienti anche da altra provincia) è fissato pari a 5.

Per il raggiungimento del limite minimo previsto dal primo comma del presente articolo si può tener conto di una sola unità estranea (9 della squadra + 1 estraneo). Il foglio giornaliero deve essere esibito agli organi di controllo, pena la cancellazione dal Registro della squadra per un anno a far data dalla comunicazione dell'ufficio provinciale agli interessati.

ART. 9

La Provincia, sentito il C.T.F.V.P., provvede ad indicare entro il 25 settembre di ogni anno le aree faunistico – venatoria per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, suddivise in zone, tenuto conto delle priorità di cui all'articolo successivo.

La Provincia, sentito il C.T.F.V.P., potrà modificare, la durata di assegnazione delle citate zone. In dette zone, fatti salvi i disposti del presente regolamento, è consentito l'esercizio venatorio nelle forme, nei modi ed alle specie consentite dalla vigente normativa.

ART. 10

Pervenute le istanze, l'Amministratore Provinciale provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre. In caso di richieste che si sovrappongono l'Amministratore adotterà i criteri di assegnazione secondo priorità definite di seguito:

1. la residenza del capocaccia in uno dei comuni dell'area richiesta;
a parità di tale criterio
2. aver esercitato la caccia nella zona prescelta per la stagione venatoria precedente a quella di richiesta
3. il numero di componenti con residenza in uno dei comuni dell'area richiesta
a parità di tale criterio
4. la residenza del capocaccia in uno dei comuni confinanti l'area richiesta;
a parità di tale criterio

5. il numero di componenti con residenza in uno dei comuni confinanti l'area richiesta

a parità di tale criterio

6. l'anzianità venatoria del capocaccia.

a parità di tale criterio

7. Il numero maggiore di componenti la squadra

A parità di tutti i criteri elencati si procederà all'assegnazione della stessa previo sorteggio effettuato dall'Ufficio Caccia della Provincia, in presenza dei responsabili delle squadre interessate.

Alle squadre non sorteggiate saranno assegnate le zone limitrofe residue.

Due o più squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare scambievolmente nelle zone loro assegnate.

Due o più squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare congiuntamente nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo per effettuare la battuta ed esclusivamente in un'unica azione di caccia coordinata da un capocaccia che sarà quello della zona ospitante. Tale battuta congiunta va riportata sul registro giornaliero prima dell'operazione.

ART. 11

La Provincia consegnerà ai capisquadra il registro dei fogli giornalieri di battuta che, compilato in ogni sua parte dovrà essere riconsegnato al Settore Caccia alla chiusura della stagione venatoria secondo le modalità indicate al seguente art. 15.

I verbali dovranno contenere, oltre all'elenco dei partecipanti, data e località dello svolgimento della battuta, il numero dei capi abbattuti con l'indicazione del sesso, della classe di età e del peso stimato. È fatto obbligo alle squadre di segnalare, casi sospetti di malattie infettive, e collaborare con l'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione dei dati biologici della specie che dovessero rendersi necessari.

ART. 12

Ogni squadra in occasione delle battute giornaliere, dovrà attenersi alle seguenti norme:

- 1) Apporre, ben visibili, sulle vie di accesso alla zona interessata, cartelli di avviso con l'indicazione **“BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO”** di misura

non inferiori a 29,7 x 21,(tipo foglio A4) riportanti l'identificazione della squadra. Detti segnali possono essere apposti un'ora prima dell'alba del giorno in cui si effettua la battuta e devono essere rimossi al termine della stessa.

- 2) I componenti della squadra dovranno indossare giubbetti di colore fluorescente comune a tutta la squadra con il numero identificativo **della squadra**;
- 3) **L'inizio della** battuta dovrà essere segnato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.

ART. 13

Nella caccia al cinghiale è vietato usare munizioni spezzate e preferibilmente si suggerisce l'uso di munizioni in leghe differenti dal piombo. È vietato, inoltre, pena la cancellazione del registro Provinciale per anni uno, la prima volta e definitivamente la seconda, della squadra o di ogni singolo componente della stessa, arrecare danno o disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata con fuochi o altri sbarramenti oppure con l'uso di sostanza repellenti o di materiali inquinanti atti a sospingere i cinghiali nella direzione voluta.

ART. 14

Il capocaccia organizza e dirige la battuta, in particolare:

- 1- Compila l'elenco dei partecipanti e ne controlla il numero;
- 2- Cura l'apposizione e la rimozione dei cartelli di cui al precedente art. 12;
- 3- Controlla il numero dei capi abbattuti e lo annota sul registro;
- 4- Redige e sottoscrive il verbale da inviare alla Provincia entro il mese successivo la chiusura della caccia al cinghiale.

ART. 15

In sede di prima applicazione del presente regolamento, ciascuna squadra può abbattere giornalmente un numero come indicato nel Calendario Venatorio regionale. I cinghiali che dovessero sconfinare in altra zona limitrofa e che verranno abbattuti da cacciatori appartenenti ad altra squadra, restano di proprietà

di chi li abbatte. I cinghiali feriti o inseguiti dai cani che sconfinano in altra zona, restano di proprietà della squadra che li ha scovati.

Le squadre collaborano con la Provincia ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti.

Le squadre possono presentare le proposte da autoregolamentazione purchè non in contrasto con il presente regolamento e, se ritenute ammissibili, la Provincia le autorizzerà.

ART. 16

Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta, risponderanno i partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.

ART. 17

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica, al capocaccia e ai componenti che hanno commesso la trasgressione.

ART. 18

La caccia al cinghiale, non in battuta, è vietata. I mezzi per l'esercizio venatorio, sono quelli consentiti e indicati dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia per quanto non riportato

Art. 19

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle leggi regionali e nazionali si applicano le sanzioni di cui all' allegato A

Allegato A

Disciplinare delle sanzioni allegati al regolamento provinciale

Descrizione Violazione	Articoli di legge e regolamento violati	Sanzioni	Sequestro	Competenze	
Usare munizioni spezzate durante una battuta di caccia a cinghiale	L. 157/92 art. 21 lettera u L. 157/92 art. 30 lettera h	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art. 2 comma 3 art. 13 comma 1	Ammenda fino a € 1549,37 Recidiva sosp.licenza da 1 a 3 anni	Armi e fauna	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
Mancata compilazione del tesserino regionale, dei registri, dei fogli giornalieri da parte del responsabile della squadra, delle presenze prima dell'inizio di ogni giornata di caccia con tutti i dati richiesti e a fine battuta delle schede di abbattimento	L. 157/92 art. 21 lettera i	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art. 11 comma 3 art. 14.	Sanzione amministrativa da € 77,46 a € 464,8	-	Provincia
Esibizione Cartelli di avviso di Battuta al cinghiale in atto, e/o, se richiesti legittimamente Autorizzazione della squadra, della licenza di caccia, tesserino ecc..	L. 157/92 art. 21 lettera m	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art. 12 comma 1,2,3.	Sanzione Amministrativa da € 25,8 a € 154,9	-	Provincia
Per chi si avvale di richiami non autorizzati, bocconi avvelenati o metodiche di indirizzo di direzione della selvaggina attraverso il metodo della parata con fuochi o altri sbarramenti, sostanze repellenti e inquinanti	L. 157/92 art. 21 lettera u L. 157/92 art. 21 lettera h	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art. 13 comma 1	Sanzione Amministrativa da € 154,9 a € 929,62 Se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da € 258,2 e di € 1549,37	-	Provincia

Mancato invio entro 30 giorni dal termine della caccia, a cura del capocaccia, del verbale da inviare alla provincia con tutti gli allegati	L. 157/92 art. 21 lettera i	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art. 14 comma 4	Sanzione amministrativa da € 77,46 a € 464,8	-	Provincia
Divieto di abbattere capi non previsti dal presente regolamento	Legge regionale n.8/96 art. 32 comma 1 lettera e	Regolamento Provinciale n. 1/2010 art 2 comma 3	Sanzione amministrativa di € 25,8		Provincia
Per violazioni non espressamente indicate nel presente allegato	Legge regionale n. 8/96 art. 32 comma 1 lettera g	Regolamento Provinciale n. 1/2010 Legge 157/92	Sanzione amministrative da € 25,8 a € 154,9		Provincia